



# Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

## Sottocommissione VIA

**Parere n. 623 del 25.11.2022**

<b>Progetto:</b>	<p><i>Verifica di assoggettabilità alla VIA</i></p> <p><b>Adeguamento degli scarichi della diga di Val Schener ai valori di portata derivanti dalle rivalutazioni idrologiche a seguito dell'emanazione del D.M. 26-06-2014</b></p> <p><b>ID_VIP 8596</b></p>
<b>Proponente:</b>	<p><b>Primiero Energia Spa</b></p>



## La Sottocommissione VIA

**RICORDATA** la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS*);

- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017 n. 342, recante *Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio*;

- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020 e con Decreto del Ministro per la transizione ecologica n. 11 del 13 gennaio 2022;

**RICORDATA** la disciplina costituente il quadro di riferimento dei procedimenti di valutazione ambientale, e in particolare i principi e le norme concernenti la *verifica di assoggettabilità a VIA* (c.d. “*screening*”):

- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE del 13/11/2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” come novellato dal d.lgs 16.06.2017, n. 104, recante “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”, e in particolare:

- l’art. 5, recante ‘*definizioni*’, e in particolare il comma 1, lett. m), secondo cui “*si intende per*” *m) Verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto*: “*La verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Parte seconda del presente decreto*” ;

- l’art. 19, recante ‘*Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA*’, e in particolare il comma 5, secondo cui “*L’ autorità competente, sulla base dei criteri di cui all’ Allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso dei risultati di altre valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi*” (comma 5);

- gli Allegati di cui alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 IV-bis, recante “*Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all’articolo 19*” e V, recante “*Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19*”;

- il Decreto del Ministro dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015 n. 52 recante “*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza*”

delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 dicembre 2015, n. 308 recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;

- il Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017 recante “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*”;

-le Linee guida “*Environmental Impact Assessment of Projects Guidance on Screening*” (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU);

- le Linee Guida Comunità Europea “*Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*”;

- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza 2019;

#### **DATO ATTO** che:

- la società Primiero Energia S.p.a. con nota del 01/07/2022 ha presentato domanda per l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art.19 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. relativamente al progetto “*Adeguamento degli scarichi della diga di Val Schener ai valori di portata derivanti dalle rivalutazioni idrologiche a seguito dell'emanazione del D.M. 26- 06-2014*”;

- la domanda è stata acquisita dalla Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS della Direzione generale valutazioni ambientali (d’ora innanzi Divisione) con prot.n.MiTE/82394 in data 01/07/2022;

- la Divisione con nota prot.n.MiTE/84533 del 07/07/2022, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS (d’ora innanzi Commissione) con prot.n.CTVA/4579 in data 07/07/2022 ha comunicato al Proponente ed alle Amministrazioni coinvolte la procedibilità della domanda;

- ai sensi dell’art.19, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., la documentazione presentata è stata pubblicata sul sito internet istituzionale dell’autorità competente;

- ai sensi dell’art.19, comma 3 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., la Divisione con la citata nota prot.n.MiTE/84533 del 07/07/2022 ha comunicato alla Commissione, alle Amministrazioni ed agli enti territoriali potenzialmente interessati l’avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale della documentazione;

#### **CONSIDERATO** che:

- la documentazione acquisita al fine di verificare se il progetto proposto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA, consiste nei seguenti elaborati:

- Elaborati progettuali;
- Studio Preliminare Ambientale;

- la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata in quanto il progetto rientra nella tipologia progettuale elencata nell’Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 2h e riguardante gli interventi di

modifica o di estensione dei progetti elencati nell'Allegato II alla Parte Seconda (già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione) che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi;

**EVIDENZIATO** che:

### **Motivazioni dell'intervento**

- Il progetto è stato redatto a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 26-06-2014, la verifica idraulica delle dighe esistenti richiede che le stesse abbiano capacità di scarico minima, rispettando il franco idraulico, pari alla portata con tempo di ritorno di 500 anni. Il capitolo H.2.2 del D.M. 26.04.2014, infatti, indica che “è fatto obbligo di procedere almeno ad interventi di miglioramento idraulico, [...], se il tempo di ritorno della portata di piena scaricabile rispettando il franco idraulico risulti inferiore a 500 anni per le dighe in calcestruzzo [...]”;
- Il Concessionario ha presentato nel marzo 2019 il progetto preliminare per la messa in sicurezza idraulica della diga di Val Schener che aveva ottenuto da parte del MIT-Ufficio tecnico per le Dighe di Venezia parere favorevole, indicando nel dettaglio gli aspetti che sarebbe stato necessario approfondire nei successivi step della progettazione;
- La proposta di progetto per adeguare la diga e le opere connesse (in questo caso sono sfioratori laterali e opera di derivazione) alla nuova portata con tempo di ritorno di 500 anni  $710 \text{ m}^3/\text{s}$  è quella di incrementare la quota di massimo invaso a 566.50 m s.l.m.m., lasciando invariati tutti gli altri parametri dell'opera (massima regolazione e dimensione e funzionamento degli scarichi). Pertanto, può ritenersi un intervento di manutenzione straordinaria della diga di Val Schener in quanto la quota di massima regolazione rimane invariata, così come il volume d'invaso. Infatti, a seguito di una rivalutazione idrologica della portata di massima piena che potrebbe confluire nel serbatoio si otterrebbe un innalzamento del livello dell'acqua nel bacino (quota di massimo invaso). Dovendo garantire un franco minimo di sicurezza risulta dunque necessario alzare la quota del coronamento.

**EVIDENZIATO** inoltre che:

- la verifica viene effettuata sulla base dei criteri di valutazione di cui all'Allegato V della Parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali;

**RILEVATO** che, con riferimento alla documentazione presentata, gli esiti delle verifiche effettuate in base ai criteri dell'Allegato V relativi alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione del progetto ed alle caratteristiche dell'impatto potenziale, sono così sintetizzabili:

### **In ordine alle caratteristiche progettuali**

La proposta di progetto per adeguare la diga e le opere alla nuova portata con tempo di ritorno di 500 anni è quella di portare la quota di massimo invaso a 566.50 m s.l.m.m., lasciando invariati tutti gli altri parametri dell'opera. Il rialzo del massimo invaso implica oltre ad un modestissimo incremento di carico massimo teorico sulla diga pari al +0.6% (sulla massima ritenuta) necessita un rialzo della quota del coronamento per il rispetto del franco di legge. Inoltre, nel caso specifico, oltre al metro del franco, va sommata anche l'onda prodotta dal bacino.

Nel merito, i valori del vento misurati indicano una velocità media massima registrata (su intervalli di 10 minuti) pari a 12.9 m/s (46.4 km/h), nel periodo di misura compreso tra il 2007 e 2018 (cfr. stazione di Mezzano - dati Meteotrentino aggiornati ad aprile 2019). Il proponente rileva inoltre che la tempesta Vaia del 31 ottobre 2018, caratterizzata da venti impetuosi, non ha creato danni evidenti nella zona della diga e del serbatoio in generale, segno che i venti non tendono a canalizzarsi in questo tratto della valle che è molto stretta.

In definitiva, oltre alla maggiore quota di massimo invaso, a monte dello sbarramento verrà realizzato un cordolo largo 15 cm alto 25 cm con funzione frangi onda con la sommità a quota 567.90 m s.l.m.


**In ordine alla localizzazione del progetto:**

Gli interventi di miglioramento della sicurezza idraulica in progetto prevedono l'adeguamento di opere esistenti collocate al confine tra la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Veneto.

L'impianto idroelettrico Val Schener – Moline è situato a cavallo tra le province di Trento (regione Trentino Alto Adige) e di Belluno (regione Veneto) ed è regolato dall'invaso di Val Schener. L'impianto prende il nome dalla località ove sono ubicati sia la diga, che sbarra il torrente Cismon, sia il relativo lago artificiale, sia la centrale posta in caverna in sponda sinistra nelle immediate vicinanze della stessa diga.



La spalla sinistra e le opere di scarico sono ubicate nel comune di Sovramonte (BL) mentre la spalla destra è posta nel comune di Canal San Bovo (TN). L'invaso insiste quasi totalmente in Provincia di Trento nei comuni di Canal San Bovo e Imer. La superficie dell'invaso formato dalla diga è di 0.35 km<sup>2</sup> ed il volume è di 8.5 milioni di m<sup>3</sup> con una quota massima di regolazione di 565.00 m s.m.m.



La sezione di sbarramento sottende 203 km<sup>2</sup> del bacino imbrifero di dominio del torrente Cismon. Il bacino confina ad est con quello del fiume Piave, a nord con quelli dei torrenti Travignolo ed Avisio, tributari dell'Adige, ad ovest con quello del torrente Vanoi, affluente

principale dello stesso Cimosn in destra orografica. Il bacino stesso è compreso fra la quota minima di 515.00 m s.m.m. alla sezione di sbarramento, e quella di 3815 m s.m.m. del Cimon della Pala.

### **In ordine alle caratteristiche dell'impatto potenziale**

Il torrente Cimosn è il principale affluente del Brenta e drena un ampio bacino della superficie pari a 642 km<sup>2</sup>, compreso per il 70% nella Provincia Autonoma di Trento (439 km<sup>2</sup>) e per il 30% (203 km<sup>2</sup>) in Provincia di Belluno ed ha uno sviluppo complessivo di circa 53,20 km. Il Torrente trae origine dal Passo Rolle in Trentino, proprio sotto il Cimosn della Pala, che con la sua altezza di 3184 m rappresenta la massima elevazione del bacino. Il Cimosn entra in territorio di competenza della Regione Veneto a valle della confluenza con il Vanoi e scorre con percorso tortuoso nelle conche di Fonzaso e di Arsìe, sino alla confluenza con il fiume Brenta, poco a monte dell'abitato di Cimosn del Grappa. La configurazione del Cimosn è quella tipica di un torrente di fondo valle, con pendenze medie nell'intorno all'1-2% e portate medie di circa 9 m<sup>3</sup>/s (alla sezione di Val Schener) e circa 16 m<sup>3</sup>/s alla confluenza del Torrente Vanoi.

Oltre all'asta principale del Cimosn poco distante dal corpo diga in sponda orografica sinistra, si rinviene il solco vallivo della Val Cesilla occupato dal torrente omonimo tributario del Cimosn che presenta portata idrica visibile lungo tutto l'arco dell'anno. Altra vallecchia degna di nota, sempre in sponda sinistra, è la Val dei Cani che si trova a valle della diga ad una distanza di circa 500 metri da essa con portate visibili non continue ma localizzate in corrispondenza di eventi piovosi di una certa importanza. In sponda destra si rinvengono delle piccole venute d'acqua, la principale delle quali si trova nell'area sovrastante la spalla destra della diga con portate veramente modeste (<1 l/s). Lungo i 2 solchi vallivi presenti ancora più a Nord (valle senza nome e Val Fonda) ci sono evidenze di ruscellamento solo in occasione di eventi piovosi particolarmente intensi con possibile trasporto solido associato.

Il Piano di Tutela delle Acque 2022-2027 classifica il tratto in esame come *buono* per lo stato chimico ed ecologico e ricorda che la tipologia di monitoraggio che si esegue avviene tramite indagine presso la stazione di monitoraggio di Moline, appena a valle della confluenza del torrente Cimosn con il torrente Vanoi

Nell'intorno dell'area in esame sono presenti alcune sorgenti di significativa importanza, poiché di portata considerevole ed eventualmente captate ad uso potabile. La loro emergenza a giorno avviene a distanza superiore di 700 m dal corpo diga, ed il loro acquifero di alimentazione si pone a quote superiori rispetto il corpo diga. In sponda destra, in prossimità del coronamento del corpo diga, si rinvengono delle piccole venute d'acqua con portate assai modeste (<1 l/s). I lavori in progetto non arrecano alcun impatto alla risorsa idrica.

Sotto il profilo geologico, il sito in esame è inserito nel sud-alpino, tra il margine orientale della Piattaforma Trentina ed il Bacino Bellunese. Il substrato geologico dell'area è rappresentato esclusivamente dalla Dolomia Principale. Quest'ultima è costituita da una dolomia granulare saccaroide, di colore da bianco a grigio scuro stratificata in banchi di 1-2 m, con intercalati livelli più sottili (5-25 cm) di dolomie microgranulari scure in forma di lenti e breccioline. Nella parte finale della sedimentazione della Dolomia Principale, la piattaforma carbonatica inizia a differenziarsi, con l'individuazione di aree di alto strutturale come la Piattaforma di Trento (entro cui si colloca l'area in esame) e aree a subsidenza maggiore con vocazione bacinale, talora bordate da faglie sin-sedimentarie (ad est del sito in esame, il bacino di Belluno).

La diga della Val Schener interrompe il corso del Torrente Cimosn in prossimità dell'abitato di Pontet. L'imposta dello sbarramento è direttamente in roccia appartenente alla formazione della Dolomia Principale, formazione che caratterizza i ripidi fianchi della valle sia a monte che a valle della diga stessa. Il contesto litologico e l'assetto geostrutturale dell'ammasso roccioso, precisa il proponente, risulta favorevole nei confronti della stabilità geomorfologica del sito ove sono previsti i lavori in esame.

Dalla cartografia forestale si evince che l'area d'intervento è caratterizzata principalmente da una vegetazione boschiva composta da faggeta submontana con osteria. La faggeta submontana con osteria, insieme a quella submontana dei suoli mesici, è legata alle zone esalpiche su substrato carbonatico della fascia altitudinale submontana, con risalite nella fascia montana in stazioni termoxerofile particolarmente calde. In entrambe i

casi si tratta di faggete con corredo floristico assai ricco dato dalla copresenza di specie calcicole e/o termofile, pure o con presenza di altre latifoglie o anche conifere (diffusione secondaria di peccio e pino silvestre). La struttura presenta una marcata componente arbustiva, con alberi di statura non elevata e copertura delle chiome discontinua, ricca di margini interni e quindi tale da consentire l'ingresso nel popolamento di specie arboree lucivaghe e termofile di orno-ostrieto o di pineta di pino silvestre e pino nero. L'area direttamente interessata dalle opere di progetto non ricade all'interno di area con presenza di vegetazione.

I principali affluenti del Cismon provengono dai substrati calcareo-dolomitici delle Pale di San Martino e delle Vette Feltrine. Gli effetti della notevole presenza turistica sull'ambiente acquatico sono mitigati dai deflussi minimi vitali d'acqua, rilasciati a valle delle captazioni idroelettriche.

La Carta Ittica del Trentino in merito al tema del popolamento ittico originario e spontaneo del medio corso del Torrente Cismon, dove emerge che lo stesso è da considerare dominato dalla Trota Mormorata, che ne costituisce la specie guida e ne rappresenta un'importante presenza faunistica endemica dell'areale sud alpino, veneto. Alla Trota Mormorata sono associate le altre specie tipiche dei fondovalle alpini.

Mentre, per la fauna terrestre il sito interessato dai lavori, essendo su una struttura idraulica esistente localizzata al centro di una forra scavata dal fiume Cismon, non può contare su una macrofauna stanziale che si limita, invece, ad una frequentazione temporanea ed occasionale,

In considerazione di quanto esposto dal proponente nonché alla disamina degli elaborati di progetto si rilevano i probabili effetti rilevanti sulle matrici ambientali esposte e su quelle antropologiche che potrebbero essere coinvolte.

Con riferimento all'impatto in atmosfera, i lavori previsti per la realizzazione del sovrizzo del coronamento comporteranno inevitabilmente un aumento dell'inquinamento atmosferico ed acustico in termini di polveri, gas, fumi e rumori prodotti dai mezzi d'opera, dalle apparecchiature utilizzate e dalle varie attività svolte. In particolare la fase più critica in termini di emissioni di polveri in atmosfera si verificherà all'atto della demolizione delle pile e della passerella che sovrasta lo sfioratore in corpo diga. L'operazione infatti sarà eseguita mediante un taglio della soletta in prossimità delle spalle e un taglio orizzontale delle pile la cui restante parte sarà idrodemolita per seguire la curvatura dello sfioratore esistente.

Il proponente precisa peraltro che in fase di cantiere saranno adottate tutte le cautele e accorgimenti atti a contenere il più possibile la dispersione in atmosfera di polverosità diffusa con particolare riguardo ad eventuali recettori sensibili presenti nella zona oggetto degli interventi. Precisa ancora che per quanto riguarda l'inquinamento acustico sarà preventivamente acquisito un apposito titolo autorizzativo in deroga ai limiti di rumore, rilasciato dal Comune territorialmente competente ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del d.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38- 110/Leg., nonché dell'articolo 6, comma 1, lettera h), della legge 447/1995. Si rispetteranno le prescrizioni indicate in merito a fasce orarie di lavoro e procedure tecnico-organizzative ritenute utili per limitare l'eventuale disturbo arrecato.

Ad opere ultimate le emissioni in atmosfera saranno nulle.

Per l'ambiente idrico si potrebbero determinare gli impatti più rilevanti. In particolare, accorgimenti e mitigazioni saranno indispensabili nelle fasi di demolizione della passerella sullo sfioratore (prevista con idrodemolizione) e di getto sul coronamento e realizzazione della nuova pila centrale della passerella.

Nel merito il proponente precisa che le acque di processo non vaporizzate frammiste al detrito derivante dalla idrodemolizione del primo strato di piano del coronamento, saranno canalizzate verso un cassone di raccolta e filtraggio. La raccolta del materiale e delle acque di processo non vaporizzate derivanti dall'idrodemolizione della parte rimanente di pile sullo sfioratore sarà agevolata mediante posa di un telo impermeabile all'intorno e al fondo dei ponteggi, onde ridurre al minimo possibile la dispersione di materiale all'esterno. Anche in questo caso le acque di processo saranno inviate con aspiratore/pompa al cassone di raccolta e filtraggio, mentre il detrito di risulta depositato sul fondo del ponteggio sarà progressivamente asportato con frequenza dipendente dai quantitativi prodotti. Il proponente dovrà comunque garantire la conformità con i valori limite della Tabella 3 di All.5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 di un eventuale recapito in acque superficiali delle acque di processo.

Per i rifiuti, considerato che per l'esecuzione dei lavori sarà utilizzata esclusivamente acqua “pulita” senza aggiunta di additivi o altre sostanze inquinanti e viste le caratteristiche del calcestruzzo utilizzato di norma per tipologie di costruzioni quale quella di intervento, il rifiuto di calcestruzzo derivante da idrodemolizione può essere classificato in via preliminare come “Rifiuto Speciale non pericoloso”, identificato dal Codice CER 17.09.04 “Rifiuti misti da demolizione”. In corso d'opera si dovrà in ogni caso procedere ai prelievi ed analisi chimiche necessari a confermare la classificazione preliminare di cui sopra ed a verifica puntuale della non pericolosità del rifiuto, nonché della conformità dei parametri misurati ai limiti fissati per l'ammissibilità a smaltimento nel centro di recupero/discardica che verrà individuato.

La tipologia di intervento previsto in progetto, trattandosi di una lavorazione al coronamento della diga esistente, non si ritiene comporti impatti sulle matrici ambientali di vegetazione, flora e fauna a lungo termine.

Durante la fase di cantiere si potrebbero avere disturbi alla macrofauna riguardante esclusivamente l'inquinamento acustico causato dalle lavorazioni.

La proposta di adeguare la diga e le opere connesse, innalzando la quota di massimo invaso e conseguentemente anche il camminamento che collega diga e scarico di superficie costituito da una struttura in calcestruzzo armato con una canale per alloggiamento cavidotti, tramite tre gradini in acciaio, non comporta impatti indiretti e cumulativi al patrimonio culturale, architettonico ed archeologico che non viene interessato da interventi diretti. Inoltre il proponente precisa che il paesaggio in cui si inserisce l'opera ha raggiunto un grado elevato di naturalità in quanto l'opera idraulica è entrata in simbiosi con contesto circostante creando un bacino artificiale di pregio paesaggistico. L'intervento in progetto non altera la percezione paesaggistica dell'opera in quanto il rialzo di limitata dimensione è difficilmente percepibile. Il proponente precisa che l'opera è visibile da monte solamente dal piazzale dell'Albergo “Al Lago”, mentre da valle l'opera risulta nascosta dalla morfologia locale. Infatti, il proponente mostra la vista della diga da monte dal piazzale dell'albergo “Al Lago” a sx e vista della diga e delle opere di scarico dalla SS n.50 a dx. Presenta inoltre un rendering che mostra lo stato dell'opera a lavorazioni ultimate con rialzo del coronamento e sostituzione delle passerelle sugli sfioratori, eseguito da una localizzazione non accessibile al pubblico, ma solo dal personale che mostra una vista completa dell'opera dal centro del lago.



POST INTERVENTO



## STATO ATTUALE

**TENUTO CONTO** che risultano presentate le seguenti osservazioni, espresse ai sensi dell'art.19 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., da parte delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati:

- Provincia di Belluno - osservazioni acquisite con prot.n.MiTE/98445 in data 05/08/2022;
- Provincia di Trento - osservazioni acquisite con prot.n.MiTE/102874 in data 23/08/2022;

**TENUTO CONTO** in particolare che:

- la Provincia di Belluno con le proprie osservazioni del 05/08/2022:
  - *“ritiene necessario, che prima di procedere alla esecuzione dei lavori, sia accertato il recupero dello scarico di fondo della diga (ovvero della galleria di scarico). Qualora durante i lavori fosse necessario operare sullo scarico di fondo, in presenza di eventi contingenti (meteo climatici e simili) dovrà essere garantita la manovrabilità delle paratoie e la sicurezza delle popolazioni e dei territori a valle;*
  - *evidenza che a valle, lungo il torrente Cison, è presente l'invaso di Ponte Serra il quale intercetta i sedimenti rilasciati eventualmente dall'invaso di Val Schener.”;*
- la Provincia di Trento ha trasmesso la D.G.P. n.1445 del 12/08/2022 recante le osservazioni e, per completezza, la relazione istruttoria predisposta dal Settore qualità ambientale dell'APPA, unitamente ai pareri delle strutture e degli enti coinvolti nonché il parere del Servizio Prevenzioni rischi e centrale unica di emergenza.

Con la D.G.P. citata la provincia di Trento ha deliberato:

*“1. di esprimere, ai sensi dell'art. 19 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, per i motivi di cui in premessa, parere di esclusione dallo svolgimento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale di competenza statale del progetto “Adeguamento degli scarichi della diga di Val Schener ai valori di portata derivanti dalle rivalutazioni idrologiche a seguito dell'emanazione del D.M. 26-06-2014”, proposto da Primiero Energia S.p.A.;*

2. di comunicare le seguenti raccomandazioni emerse nell'ambito dell'istruttoria, con gli accorgimenti da mettere in atto a tutela della fauna ittica:

a. i lavori che comportano intorbidamento dell'acqua vanno eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della trota, che comprende i mesi da ottobre a gennaio; nel successivo periodo di sviluppo embrionale che si protrae fino ad aprile, vanno limitati al minimo gli interventi che comportano intorbidamento;

b. va evitato lo spargimento in acqua di potenziali inquinanti come il cemento;

c. va comunicata la data di inizio lavori con almeno quindici giorni d'anticipo all'Ufficio Distrettuale Forestale di Fiera di Primiero;”;

In particolare, l'istruttoria provinciale è stata svolta dall'Unità Organizzativa per le valutazioni ambientali del Settore qualità ambientale dell'APPA, mediante richiesta parere alle seguenti amministrazioni locali e strutture provinciali competenti per materia: Comune di Canal San Bovo, Comunità di Primiero, Servizio Bacini montani, Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia – APRIE, Servizio Faunistico, Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, APPA - Settore autorizzazioni e controlli, Servizio Prevenzione rischi e centrale unica di emergenza, Servizio Geologico, APSS - UO igiene e sanità pubblica, Servizio Foreste, Soprintendenza per i Beni culturali, Servizio Turismo e sport, Servizio Agricoltura.

Le strutture provinciali coinvolte si sono espresse come sinteticamente di seguito riportato.

- *L'Azienda provinciale per i servizi sanitari* (prot. n. 510618 dd. 19/07/2022) non rileva criticità di carattere sanitario e pertanto esprime parere favorevole.
- *Il Servizio Geologico* (prot. n. 514023 dd. 20/07/2022) rileva che la relazione geologica citata da detto studio non è presente tra gli elaborati disponibili sul sito del MiTE. Dato che le opere previste interessano la parte sommitale della diga e gli sfioratori di superficie, non presenta osservazioni e non ritiene, per quanto di competenza, necessaria la sottoposizione a valutazione ambientale. Raccomanda però che nel piano di sicurezza del cantiere siano valutati anche i pericoli da crolli rocciosi e gli eventuali interventi di difesa o mitigazione, come indicato dal geologo, citato a pag. 33 dello studio ambientale.
- *Il Servizio Faunistico* (prot. n. 524390 dd. 26/07/2022) prende atto che lavori di cui all'oggetto prevedono una fase di demolizione e una fase di getto di calcestruzzo per il sovrizzo del coronamento. Constatato che lo Studio preliminare ambientale precisa che i lavori si svolgeranno senza pericolo di sversamenti di materiale a monte o a valle, esprime parere favorevole al progetto. Elenca gli accorgimenti necessari a tutela della fauna ittica.
  - o 1) I lavori che comportano intorbidamento dell'acqua vanno eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo della trota, che comprende i mesi da ottobre a gennaio; nel successivo periodo di sviluppo embrionale che si protrae fino ad aprile, vanno limitati al minimo gli interventi che comportano intorbidamento.
  - o 2) Va evitato lo spargimento in acqua di potenziali inquinanti come il cemento.
  - o 3) A valle della diga deve essere assicurata la permanenza in alveo di una portata d'acqua non inferiore a quanto prescritto dalla legge.
  - o 4) Va comunicata la data di inizio lavori con almeno quindici giorni d'anticipo all'Ufficio Distrettuale Forestale di Fiera di Primiero.
- *La Soprintendenza per i beni culturali* (prot. n. 528097 dd. 27/07/2022) si esprime come segue.
  - o Aspetti di tutela architettonica: gli interventi previsti non interessano beni tutelati direttamente dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, in quanto la diga di Val Schener è stata costruita tra il 1960 e il 1963; la sua esecuzione non risale a più di settant'anni fa

e quindi non rientra tra “(...) le cose immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”, vincolate ai sensi degli artt. 10 e 12 del citato Codice.

- Aspetti di tutela archeologica: si comunica che, data la natura dei lavori, non si ravvisano motivi per indicare specifiche azioni di tutela archeologica. Si rammenta che rimangono sempre e comunque in vigore le disposizioni del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 90, circa l'obbligo di denuncia all'autorità competente da parte di chiunque compia scoperte fortuite di elementi di presumibile interesse archeologico. Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio (prot. n. 530165 dd. 27/07/2022) segnala che, ai sensi dell'articolo 64 comma 1 lettera a) della Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica della sottocommissione della CUP in qualunque parte del territorio provinciale, i lavori relativi ad aeroporti, linee ferroviarie, autostrade, nuove strade statali e provinciali, cave e miniere superficiali, costruzione di dighe, impianti idroelettrici, discariche, piste da sci e relativi bacini d'innevamento, impianti a fune, posa di condotte principali non interrato per il trasporto di fluidi anche energetici, impianti eolici. Il comma 2 dell'articolo 66 specifica che per i progetti soggetti a procedimento di valutazione d'impatto ambientale, l'autorizzazione paesaggistica richiesta ai sensi dell'articolo 64 è resa nella conferenza di servizi prevista dall'articolo 12 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio. In casi di particolare complessità il dirigente può chiedere un parere preventivo alla sottocommissione della CUP. Tuttavia, pare del tutto condivisibile, vista la documentazione progettuale ad ora fornita, l'affermazione riguardante il basso impatto paesaggistico delle opere previste, a maggior ragione considerando le dimensioni richiamate (rialzo di 65 cm a fronte di una struttura di 70 m). Ai sensi del Capo IV delle Norme di attuazione del PUP recante "Carta di sintesi della pericolosità", si ritiene che l'opera sia ammissibile, dal punto di vista urbanistico. Nelle aree ad elevata pericolosità (P4) sono infatti consentite dall'articolo 15 comma 3 lettera a) delle N.d.A. del PUP, a condizione che un apposito studio di compatibilità allegato al progetto analizzi dettagliatamente le condizioni di pericolo e definisca gli accorgimenti costruttivi di carattere strutturale, localizzativo e architettonico per la realizzazione degli interventi e quelli per la loro utilizzazione atti a tutelare l'incolumità delle persone e a ridurre la vulnerabilità dei beni, la realizzazione, previa autorizzazione della Provincia, delle opere di infrastrutturazione di rilevanza pubblica che non risultano delocalizzabili e non contribuiscono a incrementare il carico insediativo esposto a pericolo. L'articolo 11 comma 1 lettera f) del regolamento urbanistico-edilizio provinciale definisce opera di infrastrutturazione del territorio: “gli impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia e le relative reti”. Il documento "Indicazioni e precisazioni per l'applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate medie o basse e le aree con altri tipi di penalità", approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1317 del 4 settembre 2020 e modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 379 del 18 marzo 2022, precisa infine che "Rimangono ferme le disposizioni attuative in materia di Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) e le norme di coordinamento previste ai sensi dell'articolo 66 della l.p. n. 15/2015". Considerate le premesse sopra riportate, per quanto di competenza, ritiene che non sia necessaria la sottoposizione a procedura di VIA delle opere di adeguamento degli scarichi della diga di Val Schener, ricordando che le necessarie autorizzazioni sopra richiamate, in caso di non sottoposizione a procedura di VIA, saranno rese nelle sedi ordinarie, alternative alla conferenza di servizi prevista dall'articolo 12 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19.
- Il Servizio Agricoltura (prot. n. 530850 dd. 28/07/2022) non dispone di strumenti e competenze per opporsi e valutare la qualità del progetto per la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse) disciplinate dal D.M. 26/06/2014, come già comunicato in sede di valutazione della sussistenza di prevalenti interessi pubblici ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte, incompatibile con quello idroelettrico ex art. 1 bis 1 della L.p. n. 4/1998. Pertanto non solleva osservazioni.

- Il Settore autorizzazioni e controlli dell'APPA (prot. n. 534181 dd. 29/07/2022) non ritiene ci siano elementi di propria competenza. Il Settore qualità ambientale dell'APPA, che ha condotto l'istruttoria, per quanto di competenza, ha espresso quanto segue.
  - Per quanto concerne l'inquinamento acustico, si osserva che l'intervento oggetto di valutazione prevede la variazione di quota del coronamento della diga di val Schener ai fini di un miglioramento della sicurezza idraulica dell'opera. Tale modifica non rientra nelle casistiche previste dall'art. 8 della legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) per le quali è richiesta la predisposizione di documentazione di impatto acustico. In relazione alla fase di cantiere, si richiama quanto correttamente riportato nello Studio Preliminare Ambientale: “ per quanto riguarda l'inquinamento acustico sarà preventivamente acquisito un apposito titolo autorizzativo in deroga ai limiti di rumore, rilasciato dal Comune territorialmente competente ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del d.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., nonché dell'articolo 6, comma 1, lettera h), della legge 447/1995. Si rispetteranno le prescrizioni indicate in merito a fasce orarie di lavoro e procedure tecnico-organizzative ritenute utili per limitare l'eventuale disturbo arrecato ”. Si raccomanda inoltre di attenersi alle eventuali altre ed ulteriori disposizioni contenute nel Regolamento acustico locale (ex art. 6, comma 1, lettera e), L.447/95).
  - Per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, le modifiche proposte non porteranno variazioni rispetto allo stato attuale. Durante la fase di cantiere, come indicato dal proponente, andranno adottate tutte le cautele e gli accorgimenti atti a contenere il più possibile la dispersione in atmosfera di polverosità diffusa che potrà essere causata dalla movimentazione di materiali polverulenti, con particolare riguardo agli eventuali recettori sensibili presenti nella zona oggetto degli interventi.
  - Si osserva infine che non vi sono influenze dirette sulla matrice acqua.

Oltre alle osservazioni ed i pareri sopracitati esaminati nel corso dell'istruttoria conclusa con la D.G.P. n.1445 del 12/08/2022, la Provincia di Trento ha trasmesso anche il parere del Servizio Prevenzioni rischi e centrale unica di emergenza nel quale si riporta quanto segue: *“Per quanto riguarda le possibili interazioni con fenomeni valanghivi non si rilevano criticità che possano interagire con gli interventi in oggetto. Per quanto riguarda i fenomeni valanghivi, non si ritiene che vi siano elementi di incompatibilità nella realizzazione dell'intervento in questione e, per gli aspetti di propria di competenza, non sono richiesti ulteriori approfondimenti.”*;

- Le osservazioni depongono per l'esclusione da valutazione di impatto ambientale.

**RILEVATO** che tutte le osservazioni sono state esaminate e le considerazioni conclusive permettono di completare il quadro delle valutazioni del presente parere.

**VALUTATO che:**

- con riferimento agli elaborati progettuali prodotti dal proponente si renderà indispensabile in sede di progettazione esecutiva:
  - la determinazione inequivocabile – coerente per tutti gli elaborati di progetto – della quota di massimo invaso, in considerazione anche della stima del run-up delle onde;
  - la puntuale integrazione della metodologia di organizzazione e di gestione del cantiere con particolare riferimento sia al layout di cantiere sia alla movimentazione dei materiali in cantiere e all'esterno dello stesso;
  - la verifica strutturale complessiva dello sbarramento nonché delle paratoie e degli impianti idraulici relativi al fine di garantirne la perfetta funzionalità anche agli incrementi di carico dettati dalle nuove condizioni di progetto;

- la verifica delle opere di restituzione a valle dei nuovi dispositivi di scarico di superficie atti a garantire il corretto inalveamento delle maggiori portate esitabili ai fini della sicurezza generale;
- la redazione di specifico studio sismo tettonico dell'intera area atto a valutare anche la stabilità dei versanti incombenti sull'intero bacino;
- dall'ANALISI GIS – dovendo comunque tenere in debito conto che trattasi di interventi di “manutenzione straordinaria di opera esistente” dettata da sopravvenuta normativa a salvaguardia della incolumità pubblica e privata – si rileva:

Il progetto presentato dal proponente contiene i dati vettoriali con Sistema di Riferimento (SR) corrispondenti al WGS84 (EPSG 4326). All'interno della cartella è presente un solo dato vettoriale con n.8 record ma non sono presenti le geometrie. Si è provveduto a realizzare un file vettoriale poligonale (denominato area\_intervento\_32632) che comprende la diga su cui il proponente intende eseguire gli interventi ed è stato impiegato per le analisi ambientali richieste. Si è proceduto ad analizzare l'opera presentata dal proponente impostando come strato informativo l'ortofoto di Google Maps<sup>1</sup> (Cartografia 1). Si è proceduto ad analizzare l'opera realizzando un buffer di 5000 m che interseca numerose aree protette (Cartografia 2-3). Data la vicinanza dell'opera ad un versante molto acclive si è proceduto a scaricare dal sito INGV<sup>2</sup> il Modello Digitale del Terreno a 10 m dell'area interessata e si è elaborato un modello su cui si è applicata, in trasparenza, la carta IGM 1:25.000 reperita attraverso il servizio WMS<sup>3</sup> messo a disposizione dal Geoportale Nazionale del Ministero (Cartografia 4).

#### 1. Analisi rispetto a siti RN 2000 (Direttiva Uccelli e Direttiva Habitat)<sup>4</sup>

<b>BUFFER</b>				
<i>Metri</i>	<i>Intersezione RN2000</i>	<i>Sigla Sito</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Ente Gestore</i>
5000	SI	IT3120126 - ZSC	Val Noana	Provincia Autonoma di Trento*
5000	SI	IT3120126 - ZPS	Val Noana	Provincia Autonoma di Trento*
5000	SI	IT3230035 - ZSC	Valli del Cismon – Vanoi: Monte Coppolo	Ente Parco Naz.le Dolomiti Bellunesi**
5000	SI	IT3230035 - ZPS	Valli del Cismon – Vanoi: Monte Coppolo	Ente Parco Naz.le Dolomiti Bellunesi**
5000	SI	IT3230083 - ZSC	Dolomiti Feltrine e Bellunesi	Ente Parco Naz.le Dolomiti Bellunesi***
5000	SI	IT3230083 - ZPS	Dolomiti Feltrine e Bellunesi	Ente Parco Naz.le Dolomiti Bellunesi***
5000	SI	IT3230087 - ZPS	Versante Sud delle Dolomiti Feltrine	Ente Parco Naz.le Dolomiti Bellunesi***

<sup>1</sup> Attraverso l'impiego del plugin di QGis denominato QuickMapServices

<sup>2</sup> [https://tinity.it/Download\\_Area2.html](https://tinity.it/Download_Area2.html)

<sup>3</sup> Il dato relativo alla cartografia IGM 1:25.000 è stato ottenuto attraverso il servizio di rete OGC (*Open Geospatial Consortium Catalogue Services Specification 2.0.2 – ISO Metadata Application Profile for CSW 2.0*) messo a disposizione sul Geoportale Nazionale dal Ministero

<sup>4</sup> Il dato relativo ai siti RN2000 è stato ottenuto attraverso il servizio di rete OGC (*Open Geospatial Consortium Catalogue Services Specification 2.0.2 – ISO Metadata Application Profile for CSW 2.0*) messo a disposizione sul Geoportale Nazionale dal Ministero.

\* Analisi Rete Natura 2000 Dolomiti Unesco

\*\* Allegato A – D.G.R. n. 2702 del 07.08.2006 – Regione Veneto

\*\*\* <https://www.dolomitipark.it/ente-gestore/autorizzazioni-di-competenza-dellente-parco/>;

## 2. Analisi rispetto a siti I.B.A.<sup>5</sup>

<b>BUFFER</b>				
<i>Metri</i>	<i>Intersezione I.B.A.</i>	<i>Sigla Sito</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Ente Gestore</i>
5000	SI	IBA050	Dolomiti Bellunesi	
5000	SI	IBA046	Catena dei Lagorai	


## 3. Analisi rispetto a siti protetti EUAP<sup>6</sup>

<b>BUFFER</b>				
<i>Metri</i>	<i>Intersezione Sito</i>	<i>Sigla Sito</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Ente Gestore</i>
5000	SI	EUAP0015	Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi	Ente Parco Naz.le Dolomiti Bellunesi
5000	SI	EUAP0153	Riserva Naturale Monte Pavione	Reparto Carabinieri Biodiversità Belluno
5000	SI	EUAP0164	Riserva Naturale Vette Feltriner	Reparto Carabinieri Biodiversità Belluno


<sup>5</sup> Il dato relativo ai siti I.B.A. è stato ottenuto attraverso il servizio di rete OGC (*Open Geospatial Consortium Catalogue Services Specification 2.0.2 – ISO Metadata Application Profile for CSW 2.0*) messo a disposizione sul Geoportale Nazionale dal Ministero

<sup>6</sup> Il dato relativo ai siti protetti EUAP è stato ottenuto attraverso il servizio di rete OGC (*Open Geospatial Consortium Catalogue Services Specification 2.0.2 – ISO Metadata Application Profile for CSW 2.0*) messo a disposizione sul Geoportale Nazionale dal Ministero.


## CARTOGRAFIA 1




## CARTOGRAFIA 2



### CARTOGRAFIA 3



## CARTOGRAFIA 4



**DATO ATTO** che:

- Le compiute analisi relative all'interferenza con la componente biodiversità ne evidenzia l'assenza con riferimento ai siti di Rete Natura 2000;
- l'esito positivo della verifica di assoggettabilità a VIA consente la formulazione di prescrizioni, per corroborare la scelta minimalista effettuata" (Cons. St. 5379/2020);
- dette prescrizioni non rappresentano " un rinvio a livello di progettazione esecutiva di nuove scelte progettuali o nuove valutazioni circa gli impatti delle opere sui vari profili ambientali o in merito ai rischi derivanti dall'esecuzione degli interventi, bensì l'opportuna e consapevole imposizione di ulteriori controlli e verifiche proprie dell'azione di "sorveglianza ambientale", da effettuarsi anche prima che il Proponente dia avvio alle operazioni di trasformazione del territorio", in quanto circoscritte a: **i)** atti procedurali (quali provvedimenti che dispongono la trasmissione di documentazione tra Enti ed Amministrazioni interessate alla realizzazione dell'opera); **ii)** mitigazioni e raccomandazioni cantieristiche utili anche al proponente in quanto assenti al livello progettuale sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VIA; **iii)** monitoraggi (prescrizioni che impongono il controllo dello stato in cui si trova l'ambiente rispetto alla situazione "ante opera");

**la Sottocommissione VIA**

**ACCERTA**

**per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente provvedimento,**

che il progetto "Adeguamento degli scarichi della diga di Val Schener ai valori di portata derivanti dalle rivalutazioni idrologiche a seguito dell'emanazione del D.M. 26- 06-2014", non determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e pertanto non deve essere sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. tenendo in conto i "considerato" e con le seguenti condizioni ambientali:

<b>Condizione ambientale n. 1</b>	
Macrofase	Ante operam
Fase	progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali e gestionali
Oggetto della prescrizione	<p>Il Proponente è tenuto a mettere in atto le attività atte a recepire le prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la puntuale integrazione della metodologia di organizzazione e di gestione del cantiere con particolare riferimento sia al layout di cantiere sia alla movimentazione dei materiali in cantiere e all'esterno dello stesso;</li><li>• dovrà evitare qualsiasi interferenza delle attività operative con le aree dei siti specificamente mappati e di cui ai "considerato";</li><li>• dovrà effettuare la verifica strutturale complessiva dello sbarramento nonché delle paratoie e degli impianti idraulici relativi al fine di garantirne la perfetta funzionalità anche agli incrementi di carico dettati dalle nuove condizioni di progetto;</li></ul>

<b>Condizione ambientale n. 1</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>dovrà effettuare la verifica delle opere di restituzione a valle dei nuovi dispositivi di scarico di superficie atti a garantire il corretto inalveamento delle maggiori portate esitabili ai fini della sicurezza generale;</li> <li>dovrà redigere specifico studio sismo tettonico dell'intera area atto ad approfondire anche la stabilità dei versanti incombenti sull'intero bacino;</li> <li>dovrà precisare la determinazione inequivocabile – coerente per tutti gli elaborati di progetto – della quota di massimo invaso, in considerazione anche della stima del run-up del moto ondoso;</li> <li>dovrà prevedere gli idonei accorgimenti per garantire la sicurezza di persone e luoghi dal possibile verificarsi di eventi meteorici sfavorevoli nel corso dei lavori.</li> </ul>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'avvio delle attività di cantiere
Ente vigilante	Provincia di Trento, Provincia di Belluno, MIT Ufficio Tecnico Dighe di Venezia
Enti coinvolti	APPA e ARPAV

<b>Condizione ambientale n. 2</b>	
Macrofase	Ante operam e corso operam
Fase	Fase precedente la cantierizzazione e Fase di rimozione e smantellamento del cantiere
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali e gestionali mitigativi
Oggetto della prescrizione	<p>Il Proponente è tenuto a mettere in atto le attività atte a recepire le prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dovrà effettuare una nuova campagna di indagini sulle acque e sui sedimenti;</li> <li>dovrà predisporre un Progetto Operativo che descriva dettagliatamente le attività previste corredato da Piano di Monitoraggio. Almeno quattro mesi prima della data prevista dalle operazioni il Progetto operativo dovrà essere sottoposto all'esame dell'ente gestore dell'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, dell'Autorità di Bacino Distrettuale, dell'APPA e degli enti locali interessati;</li> <li>dovrà comunicare entro trenta giorni d'anticipo la data di inizio lavori all'Ufficio Distrettuale Forestale di Fiera di Primiero.</li> </ul>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'avvio delle attività di cantiere - al termine della realizzazione dell'opera
Ente vigilante	Provincia di Trento, Provincia di Belluno, Ufficio Distrettuale Forestale di Fiera di Primiero.

<b>Condizione ambientale n. 2</b>	
Enti coinvolti	APPA e ARPAV
<b>Condizione ambientale n. 3</b>	
Macrofase	Ante operam e corso operam
Fase	Fase precedente la cantierizzazione e Fase di rimozione e smantellamento del cantiere
Ambito di applicazione	Mitigazioni
Oggetto della prescrizione	<p>Per rendere gli interventi nel bacino compatibili con gli elementi della biodiversità presenti si dovrà intervenire sia a livello di progettazione che pianificazione prevedendo e mettendo in atto, compatibilmente con le condizioni operative del cantiere, tutti gli accorgimenti e le soluzioni necessari a salvaguardare la fauna preesistente. Gli interventi saranno conformi ad una serie di regole base delle quali si riporta di seguito un elenco generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione delle misure di mitigazione previste come sotto vagliare e adottare tutte le possibili soluzioni di minimizzazione dell'intervento;</li> <li>- definire la composizione del popolamento ittico locale autoctono (indicatori ambientali);</li> <li>- verificare possibili interferenze con habitat preferenziali e/o critici per la fauna terrestre e ittica e valutare tutte le alternative di progetto con i relativi impatti;</li> <li>- eventuale raccolta prima dello svaso di ovature pesci autoctoni e anfibi e ricovero ai fini della reimmissione;</li> <li>- Si dovrà evitare qualsiasi attività di intorbidimento delle acque e di spargimento di inquinanti o cemento dettagliando le specifiche fasi lavorative;</li> <li>- Si dovranno evitare attività lavorative nel periodo riproduttivo delle specie ittiche autoctone (da ottobre a gennaio) ottimizzando il cronoprogramma delle attività: nel successivo periodo di sviluppo embrionale che si protrae fino ad aprile, limitando al minimo gli interventi che comportano intorbidamento.</li> <li>- A valle della diga deve essere assicurata la permanenza in alveo di una portata d'acqua non inferiore a quanto prescritto dalla legge.</li> <li>- Al termine dei lavori il Proponente è tenuto a fornire una relazione sintetica sull'attuazione di quanto sopra richiesto.</li> </ul>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'avvio delle attività di cantiere - al termine della realizzazione dell'opera
Ente vigilante	Provincia di Trento, Provincia di Belluno
Enti coinvolti	APPA, ARPAV

**La coordinatrice della Sottocommissione VIA**

**Avv. Paola Brambilla**